



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
Provincia di Reggio Calabria

SETTORE
SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12.01.2012

INDICE

Capo I

Principi Generali

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Riferimenti normativi

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Criteri generali di riferimento

Capo II

Interventi di assistenza economica sociale e contrasto delle povertà

Art. 5 Caratteristiche e finalità

Art. 6 Destinatari

Art. 7 Minimo Vitale

Art. 8 Ammissione alle prestazioni

Art. 9 Limiti/esclusioni

Art. 10 Modalità di intervento

Art. 10.1 Contributi di assistenza economica ordinari

Art. 10.2 Contributi straordinari e urgenti

Art. 10.3 Contributi per interventi di sostegno personalizzato

Art. 10.4 Contributi per progetti di housing sociale

Art. 10.5 Contributo Alloggio

Art. 11 Commissione Tecnica

Art. 12 - Modalità di ammissione ai benefici di contributo:

Art. 13 Modalità di erogazione

Art. 14 Rivalsa

Art. 15 Diritti e doveri dei cittadini

Art. 16 Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi Generali

Il presente “Regolamento degli interventi di assistenza economica” disciplina le prestazioni e gli interventi di sostegno economico che il Comune di Villa San Giovanni, nell’esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale delle quali ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, assicura al fine di:

- promuovere il miglioramento della qualità della vita e l’inclusione sociale della persona e della famiglia, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
- garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
- sostenere e valorizzare l’apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale;
- garantire sostegno economico alla realizzazione degli interventi alternativi alla domiciliarità quando se ne presenti la necessità;
- contrastare il rischio della caduta in situazioni di povertà da parte di persone e nuclei più fragili.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- **Legge 5 febbraio 1992 n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- **Legge 8 novembre 2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- **Legge regionale 05 dicembre 2003, n°23** “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n° 328/2000)

Art. 3 - Beneficiari

Possono essere ammessi ad usufruire delle prestazioni e degli interventi di cui al presente regolamento, salvo eccezioni per situazioni di urgenza/emergenza, i cittadini regolarmente soggiornanti e con residenza nel Comune di Villa San Giovanni sia italiani che, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e i limiti definiti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, di stati appartenenti all’Unione Europea, nonché gli stranieri in possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità residenti sul territorio cittadino da almeno un anno.

Art. 4 – Criteri generali di riferimento

1. Per ciascuna area sono individuate le tipologie e le caratteristiche degli interventi prevedendo, in particolare, i criteri e i parametri attraverso i quali si determina l’ammissione alla prestazione e l’entità del beneficio economico o monetario.
2. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, salvo le eccezioni normate dal presente regolamento, con riferimento ai criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. e al D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 (ISEE - Indicatore della situazione economica equivalente).
3. Il nucleo familiare si intende così come definito dal D.Lgs. 109/98 e s.m.i., ad eccezione delle prestazioni per le quali si definisce come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell’ambito dei soggetti che la compongono.

4. Gli interventi e le prestazioni sociali sono attivati sulla base di un progetto individuale predisposto dal Servizio Sociale Professionale dell'Ente attraverso il diretto coinvolgimento e l'espressa condivisione della persona interessata e del suo nucleo familiare.

CAPO II

INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE E CONTRASTO DELLE POVERTA'

Art. 5 – Caratteristiche e finalità

Gli interventi di assistenza economica promossi a livello locale secondo principi di sussidiarietà, si configurano quali misure di contrasto alle povertà, prevenzione del rischio di emarginazione sociale, sostegno economico temporaneo finalizzato a favorire, attraverso l'accompagnamento nei percorsi di reinserimento sociale, il recupero e l'evoluzione positiva delle capacità personali.

In particolare mirano a:

- favorire il superamento di situazioni di bisogno attivando le risorse delle persone e delle famiglie e promuovendone l'autonomia in modo da evitare l'instaurarsi della dipendenza assistenziale;
- sostenere la famiglia, le persone, la genitorialità e la maternità nelle situazioni più fragili e vulnerabili.

Art. 6 – Destinatari

Sono destinatari degli interventi di assistenza economica le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche, tra cui in particolare: anziani >65 anni fragili/non autosufficienti, disabili esclusi da altri percorsi assistenziali o di integrazione sociale e lavorativa, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multi problematicità, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica.

Art. 7 – Minimo vitale

Il minimo vitale* si intende definito e annualmente aggiornato mediante provvedimenti dirigenziali, con riferimento all'importo della Pensione minima anno 2012: **480,53 euro** - 6.246,89 euro annuali

L'importo del minimo vitale costituisce il valore cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi di assistenza economica.

Art. 8 – Ammissione alle prestazioni

L'erogazione degli interventi di assistenza economica è effettuata, su richiesta degli interessati, previa definizione, a cura delle Assistenti Sociali dell'Equipe dell'Ambito Territoriale n°14, della complessiva condizione economico-patrimoniale della persona o del nucleo familiare.

L'analisi sociale di cui sopra elaborato dal Servizio Sociale Comunale si configura quale strumento mirato a descrivere la situazione di difficoltà del cittadino indigente e dal suo nucleo familiare e da questi espressamente e formalmente condiviso.

La valutazione della situazione economico-patrimoniale è effettuata attraverso l'utilizzo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tenuto altresì conto di qualsiasi contributo/provvиденza economica/agevolazione tariffaria/beneficio non monetario percepito e fatta salva, da parte del richiedente, la preventiva escussione delle procedure per usufruire delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito erogate dallo Stato o da altri Enti.

Possono essere ammessi alle misure di sostegno economico persone/nuclei familiari che dispongano di un indicatore ISEE inferiore alla soglia del Minimo vitale.

Nel corso dell'istruttoria sarà esplorata la fattibilità di promuovere il coinvolgimento nel progetto assistenziale degli eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. e ss., ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente.

Art. 9 – Limiti/esclusioni

La proprietà di ulteriori unità immobiliari, in capo anche ad altri componenti del nucleo familiare, oltre la casa di abitazione (e relative pertinenze) costituisce motivo di esclusione dall'ammissione ad interventi di assistenza economica.

Analogamente non possono essere accolte richieste di contributo qualora si accerti, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti, il possesso di più autoveicoli o di automezzi di elevato valore, mentre non costituisce motivo di diniego la proprietà di un'auto adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca del sostegno economico le seguenti eventualità:

- la presenza di un patrimonio mobiliare di importo superiore alla franchigia di cui alla normativa ISEE;
- l'accertamento, attraverso opportune verifiche e controlli effettuati con l'ausilio dei servizi preposti, di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata; in caso di controversia la decisione sarà demandata all'apposita Commissione Tecnica di cui all'art. 11;
- l'assenza di comportamenti attivi di ricerca del lavoro o il rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo;

Art. 10 – Modalità di intervento

10.1 - Contributi di assistenza economica ordinari

I contributi di assistenza economica ordinari, dell'ammontare massimo di euro 300,00 mensili, possono essere erogati ad integrazione del minimo vitale in situazioni di bisogno comprovato, per un periodo massimo di sei mesi. Deroghe ai suddetti limiti di importo e di tempo possono essere valutate, in situazioni di particolare gravità, a favore di persone/famiglie in condizione di estrema povertà, impossibilitate a provvedere alle proprie esigenze per inabilità lavorativa totale o parziale, prive di sostegni parentali ed escluse dalla possibilità di percepire altri aiuti economici di natura assistenziale.

10.2 - Contributi straordinari e urgenti

Contributi straordinari una tantum possono essere concessi a favore di persone o famiglie in stato di povertà e/o a rischio di esclusione sociale, per far fronte ad evenienze straordinarie tali da compromettere in modo grave la situazione sociale del nucleo. Tali interventi possono eccezionalmente essere erogati anche in deroga al minimo vitale.

10.3 - Contributi per interventi di sostegno personalizzato

Nell'ambito di progetti volti a migliorare le condizioni di vita, l'integrazione e l'inclusione sociale di persone anziane e disabili, con significativa compromissione dell'autonomia personale, possono essere erogati specifici contributi, in particolare attraverso l'utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da appositi finanziamenti e in collaborazione con soggetti non lucrativi di utilità sociale, volti a garantire e promuovere:

- la mobilità e il trasporto per luoghi di cura e di studio;
- i servizi di sostegno familiare e l'aiuto domiciliare;
- i servizi per la vita indipendente.

10.4 - Contributi per progetti di Housing sociale

Per "housing sociale" si intende l'insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l'assenza di un'offerta adeguata. La finalità dell'housing sociale è di migliorare la condizione di queste persone, favorendo la formazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso all'interno del quale sia possibile, non solo accedere ad un alloggio adeguato, ma anche a relazioni umane ricche e significative.

L'housing sociale si focalizza su quella fascia di cittadini che sono disagiati in quanto impossibilitati a sostenere un affitto di mercato, ma che non lo sono al punto tale da poter accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

L'"housing sociale" rappresenta un'azione per l'incremento del patrimonio in affitto a prezzi calmierati o controllati, da assegnare in locazione alle sottoelencate categorie :

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

10.5 Contributo Alloggio

Nell'ambito di progetti, volti a sostenere l'inserimento/reinserimento abitativo di persone o famiglie in situazione temporanea di grave disagio/esclusione sociale, possono essere erogati contributi finalizzati al pagamento del canone mensile di locazione della casa.

Tale misura si intende integrativa e non sostitutiva di analoghe misure predisposte da altri enti pubblici o privati.

La misura del contributo sarà pari a massimo sei mensilità di fitto e comunque la somma complessiva non deve superare € 1.800,00. Il pagamento del canone di fitto verrà corrisposto, con mandato emesso a nome del beneficiario direttamente al locatore o all'agenzia di intermediazione incaricata, previa esibizione da parte del beneficiario del contratto di locazione.

Art. 11 - Commissione Tecnica

Le richieste di contributo economico in deroga ai limiti previsti, le istanze di contributi straordinari e urgenti, nonché le richieste di contributo per progetti di housing sociale, sono valutate da una apposita Commissione Tecnica costituita nell'ambito del Settore Servizi Sociali, presieduta dal Dirigente (o suo delegato) e composta da una assistente sociale facente parte dell'equipe adozioni ed affidi dell'Ambito Territoriale 14 e dai responsabili dei servizi e degli uffici in relazione alle diverse aree di intervento. Coadiuvata i lavori della Commissione un segretario. La Commissione si riunirà con frequenza almeno bimestrale.

Art. 12 - Modalità di ammissione ai benefici di contributo:

- a) di assistenza economica ordinario,
- b) per intervento di sostegno personalizzato,
- c) per progetti housing sociale;
- d) alloggio;

In relazione ai contributi di : a) assistenza economica ordinario; b) per intervento di sostegno personalizzato; c) per progetti housing sociale; d) alloggio ,si precisa che, in fase di pubblicazione dell'

Avviso Pubblico saranno indicati i requisiti per l'ammissione al beneficio predeterminati dall'apposita commissione tecnica. All'esito della presentazione delle domande verrà stilata la relativa graduatoria con indicazione degli ammessi al beneficio, nei limiti di spesa previsti dall'apposita voce di bilancio ed indicati nell'avviso.

Art. 13 – Modalità di erogazione

Di norma il contributo è erogato al diretto beneficiario o suo delegato. Può altresì essere erogato per il tramite di associazioni di volontariato esclusivamente per la realizzazione di progetti di sostegno della persona e/o del nucleo familiare che inoltrano la richiesta di assistenza economica, congiuntamente definiti.

Art. 14 - Rivalsa

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni e/o documenti valutati come non veritieri dalla commissione tecnica di valutazione, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale. Nell'esercizio della rivalsa deve essere preso in considerazione la presenza di ulteriore patrimonio mobiliare e immobiliare aggredibile.

L'interessato inoltre perderà il diritto a eventuali successive prestazioni di assistenza economica.

L'Amministrazione Comunale può procedere all'esercizio della rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 433 c.c..

Art. 15 - Diritti e doveri dei cittadini

A tutti i cittadini è garantito il diritto:

- all'accesso alle prestazioni secondo le modalità contenute nel presente regolamento;
- alla riservatezza;
- a risposte tempestive;
- all'informazione sulle prestazioni erogate dall'Ente che verranno effettuate tramite avviso pubblico ogni anno e dopo l'approvazione del bilancio.

Il cittadino ha il dovere di produrre ai servizi sociali ogni documentazione richiesta ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento.

Il trattamento dei dati relativi ai soggetti interessati dagli interventi disciplinati dal presente Regolamento avviene in conformità alla normativa di cui al D.Lgs n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie

L'attuazione degli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento avviene compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

Per quanto non definito nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione con cui è approvato.